



04500/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -
- Dott. MARIO CIGNA - Consigliere -
- Dott. ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Oggetto

INDEBITO ARRICCHIMENTO
Motivazione semplificata

Ud. 15/11/2018 - CC

num. 4500

R.G.N. 20925/2017

Rep.

C+CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20925-2017 proposto da:

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA
 FARNESINA 126, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO
 STELLA RICHTER, che lo rappresenta e difende unitamente agli
 avvocati GIULIA CARESTIA, ANTONELLA TODDE;

- ricorrente -

contro

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
 EDOARDO D'ONOFRIO 212, presso lo studio dell'avvocato
 ENZO ESPOSITO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 659/2017 della CORTE D'APPELLO di
 BOLOGNA, depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Ritenuto che, con ricorso affidato a due motivi, il Comune di Bologna ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che accoglieva il gravame interposto da Stefano Fortunati avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, il quale aveva rigettato l'opposizione ad ingiunzione *ex r.d.* n. 639 del 1910 spiegata dal medesimo per il pagamento della somma di euro 27.163,75 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dall'Ente convenuto, ai sensi dell'art. 28 CCNL, relative ad un procedimento penale cui il dipendente era stato sottoposto e che si era risolto con sentenza che aveva dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione dei reati contestati;

che il Tribunale aveva respinto l'opposizione rilevando che il rimborso delle spese legali al dipendente andava riconosciuto solamente ove lo stesso fosse stato assolto con formula piena, non anche con formule esclusivamente processuali;

che la Corte territoriale, riformando la decisione di primo grado, dichiarava l'appello fondato, osservando: 1) che, nel caso di specie, l'ingiunzione *ex r.d.* n. 639/1910 non era consentita essendo l'individuazione dei presupposti del credito recuperatorio richiedeva una valutazione complessa sia sul provvedimento conclusivo del procedimento penale, sia sulla norma contrattuale applicata; 2) che il Comune, in quanto attore sostanziale, aveva l'onere di provare l'esistenza dei presupposti legittimanti la ripetizione di quanto anticipato al dipendente a titolo di spese legali; 3) che lo stesso non aveva assolto tale onere probatorio in quanto, nella fattispecie, non vi era stata né la sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, né il conflitto di interessi con il dipendente richiesti



dall'art. 28 CCNL ai fini della ripetizione degli oneri sostenuti nella difesa dei dipendenti pubblici in ogni stato e grado del giudizio;

che resiste con controricorso

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il controricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c. p. c., violazione e falsa applicazione dell'art. 28 del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e dell'art. 129, comma 2, c. p. p.; parte ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui sostiene che, ai sensi dell'art. 28 CCNL, la ripetizione degli oneri sostenuti dall'Ente per spese legali relativi a procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti dei propri dipendenti per fatti o atti direttamente commessi nell'esercizio delle loro funzioni possa essere attuata soltanto in presenza di una sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave. Diversamente, alla luce della normativa vigente, gli enti pubblici sarebbero legittimati a chiedere la ripetizione di tali somme non solo in presenza di una sentenza di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, ma anche quando siano state emesse sentenze che non escludono l'assenza di responsabilità dell'imputato (quali la pronuncia che accerti l'esistenza di una causa di estinzione del reato, come l'intervenuta prescrizione), pur avendo riscontrato elementi dai quali desumere la natura gravemente colposa della condotta del dipendente, come nel caso di specie;

a.1) il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile.

E' manifestamente infondato là dove si duole dell'esegesi dell'art. 28 CCNL, pacificamente applicabile alla fattispecie, operata dal giudice di appello (cfr. punto 3 innanzi riportato), che, invece, risulta coerente con la portata complessiva della citata disposizione contrattuale, che consente la ripetizione delle spese legali anticipate dall'ente territoriale in presenza di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi dal dipendente con dolo e colpa grave (non postulando la necessità di una assoluzione con formula piena), dovendo, però, accertarsi in ogni caso (secondo una valutazione *ex ante*) l'insussistenza di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente (Cass. n. 18256/2018). Non è, quindi, pertinente il richiamo di parte ricorrente ad altra normativa e, segnatamente, all'art. 18 del d.l. n. 67/1997 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/1997), che riguarda i dipendenti delle amministrazioni statali e non quelli del comparto autonomie locali, cui si riferisce specificamente la disposizione dell'art. 28 CCNL rilevante nella fattispecie.

E' inammissibile là dove manca di censurare, in modo specifico e congruente, la *ratio decidendi* che evidenzia l'assenza di prova in ordine al conflitto di interessi tra il Comune ingiungente e il

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c. p. c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1 R. D. 14 aprile 1910, n. 639; il giudice del gravame avrebbe errato nel ritenere insussistenti i presupposti necessari per l'adozione dell'ingiunzione di pagamento;

b.1) il motivo è assorbito dall'esame del primo mezzo, con cui si è venuto a determinare il giudicato sull'insussistenza del diritto del Comune alla ripetizione;

che il ricorso va, pertanto, rigettato e il Comune ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI




rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 15 novembre 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



Il Presidente

